



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 16 marzo 2022

## L'ammortamento fiscale nell'OIC numero 10 del 2022

*Per i bilanci 2021 l'OIC ha pubblicato il documento 10 marzo 2022*

Affrontato l'impatto contabile della norma della legge di bilancio 2022 che introduce:

- l'estensione a 50 anni dell'ammortamento fiscale per marchi e avviamento
- il prolungamento del periodo di recupero fiscale della rivalutazione pagando l'imposta sostitutiva del 3% per i beni immateriali il cui ammortamento è fissato in 18 anni (marchi e avviamento).

**La norma apre a 3 ipotesi alternative:**

**l'estensione a 50 anni** del periodo di ammortamento fiscale, che prevede a decorrere a quello con riferimento al quale la rivalutazione ed il riallineamento sono seguiti, la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale del maggior valore imputato;

mantenere il periodo di deduzione originario versando **un'ulteriore imposta variabile tra il 9 e il 13%**, prevedendo l'esercizio della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale mediante versamento dell'imposta sostitutiva integrativa;

**revoca degli effetti fiscali dell'operazione**, attraverso l'esercizio della facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale, anche parziale con diritto al rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata.

L'OIC si propone di disciplinare le diverse ipotesi contabili derivante dal diverso comportamento prescelto considerando la mancanza del legislatore colpevole di non aver previsto tali effetti.

Brevemente analizziamo i diversi effetti contabili derivanti dalle predette ipotesi.

L'estensione **ad almeno 50 anni** del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili che nascono dal confronto tra i valori contabili degli asset immateriali ed i valori riconosciuti fiscalmente e che si generano lungo la durata di vita utile per via della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale. Si tratta di **imposte differite attive** la cui rilevazione contabile segue le regole ordinarie.

Le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di **mantenere a 18 anni** il periodo di ammortamento fiscale, rilevano un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto. Nell'ipotesi di riallineamento dell'avviamento, l'ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa è rilevato ad incremento della voce "*Attività per imposta sostitutiva da riallineamento*". Di conseguenza dovrà essere contabilizzata, la quota di costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio.

I soggetti che decidono di avvalersi della **facoltà di revoca dell'affrancamento** fiscale dovranno iscrivere in bilancio:

- a) un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto. La riduzione del fondo imposte differite dovuto all'ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico;
- b) un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

Nel caso di revoca dell'affrancamento fiscale dell'avviamento, le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi di tale facoltà, non iscrivono le differite passive e rilevano il credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce "*Attività per imposta sostitutiva da riallineamento*".

Nel caso in cui la società decida di revocare l'affrancamento della riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato, rileva un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto e valuta l'iscrizione di imposte differite secondo le regole ordinarie

Ogni operazione eseguita deve comunque essere spiegata e chiarita nella nota integrativa valutandone la convenienza e gli effetti sul risultato di bilancio.

Nel caso si scelga di ulteriore imposta sostitutiva si dovrà versare ulteriore imposta del;

- 9% fino a 5 milioni di valore;
- 11% tra 5 e 10 milioni;
- 13% oltre 10 milioni.

